

(Codice interno: 298281)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 12

Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per la equa retribuzione della professione giornalistica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità ed oggetto**

1. La Regione del Veneto, in conformità ai propri principi statutari, riconoscendo il sistema integrato della informazione e comunicazione quale condizione preliminare per la attuazione ad ogni livello della forma propria dello stato democratico, interviene con la presente legge a promuovere il diritto al pluralismo della informazione e comunicazione come bisogno individuale e valore collettivo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto:

- a) sostiene le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore della informazione e comunicazione, al fine di promuovere la presenza di una molteplicità di operatori;
- b) incentiva la occupazione nelle imprese della informazione e comunicazione, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;
- c) promuove lo sviluppo locale della società della informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale in ambito locale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali, anche favorendo la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento;
- d) riconosce la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell'azione della pubblica amministrazione ed opera per promuovere a livello regionale e di enti locali una informazione trasparente ed esauriente sull'operato della pubblica amministrazione al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni.

Art. 2**Ambito di applicazione e esclusioni**

1. Il sistema integrato della informazione e comunicazione è costituito, ai fini di cui alla presente legge:

- a) dalla emittenza radiofonica e televisiva, via etere e digitale terrestre e via web;
- b) dalle imprese di editoria locale di quotidiani o periodici, anche on line;
- c) dalle agenzie di stampa quotidiana via web;
- d) dalle iniziative di informazione e comunicazione attivate dalla regione e dagli enti locali del Veneto.

2. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diversa forma giuridica ed iscritti nel Registro degli operatori della comunicazione, operanti sul territorio regionale e che:

- a) si avvalgono, per la attività giornalistica, esclusivamente di personale iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 recante l'ordinamento della professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 "Equo compenso nel settore giornalistico" ed in regime di correttezza retributiva e contributiva;
 - b) dispongono di una redazione giornalistica che si avvale di figure di giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno;
 - c) destinano alla informazione locale autoprodotta una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30) o una foliazione o percentuale degli articoli pubblicati, nella misura definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;
 - d) relativamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), offrono una area di copertura geografica ed una percentuale di popolazione servita, definita dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in termini percentuali rispettivamente del territorio regionale e della popolazione residente come da dati disponibili da ultimo censimento ISTAT;
 - e) relativamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), diffondono a pagamento i propri prodotti in una area del territorio regionale in cui risiede una percentuale, come definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, della popolazione residente, sulla base dei dati disponibili da ultimo censimento ISTAT;
 - f) relativamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), dispongono di una redazione giornalistica con almeno due giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale del settore giornalistico.
3. Sono altresì destinatari degli interventi di cui alla presente legge gli enti locali di cui alla lettera d) del comma 1, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di ufficio stampa.
4. Non sono destinatarie degli interventi di cui alla presente legge:
- a) le emittenti televisive che svolgono attività con carattere prevalente di televendita; ai fini di cui alla presente legge si intende prevalente la attività di televendita ove effettuata in misura superiore all'80 per cento della propria programmazione;
 - b) le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sanzionati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni del capo secondo del titolo quarto del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente alla entrata in vigore della presente legge ed a valere per il primo programma annuale degli interventi finanziato.

Art. 3

Tipologie e programmazione degli interventi

1. La Regione del Veneto persegue le finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a sostenere:
 - a) la innovazione tecnologica delle attrezzature e dei mezzi di produzione e diffusione radio-televisiva, ivi compresi i costi per la progettazione e realizzazione del sito web e per la gestione ed alimentazione delle pagine, nonché gli interventi afferenti locali da adibire o adibiti a studi radiofonici e televisivi e per le attività di autoproduzione, privilegiando iniziative in regime di collaborazione fra diverse testate giornalistiche radiotelevisive finalizzate al comune utilizzo di locali, impianti, strutture e servizi logistici;
 - b) le iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia italiana e veneta, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri ove risultano insediate comunità di origine italiana e veneta;
 - c) la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale nonché la produzione di programmi specificatamente dedicati a minori e al pubblico giovanile, ivi compresi i prodotti di informazione

locale;

d) gli abbonamenti alle agenzie di stampa per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line;

e) la produzione e la filiera di distribuzione della stampa quotidiana e periodica locale nel territorio regionale, al fine di modernizzare il sistema di produzione, distribuzione e vendita, privilegiando iniziative volte ad assicurare la copertura del territorio regionale di più difficile accessibilità;

f) gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile;

g) le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali come rilevate anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e l'Ordine dei Giornalisti del Veneto, attuate nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università degli studi, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o equipollenti, e con gli enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di bilancio, acquisito il parere del CORECOM e sentita la competente commissione consiliare, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, ripartendo le risorse disponibili fra le diverse categorie di interventi di cui al comma 1.

Art. 4

Misure di agevolazione e condizioni e priorità di accesso

1. I benefici previsti dalla presente legge sono costituiti:

a) da concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, ivi compresi gli incentivi per la occupazione nel settore;

b) da incentivi all'esercizio associato da parte degli enti locali della regione delle funzioni di ufficio stampa di cui all'articolo 6.

2. La Giunta regionale provvede a:

a) definire, sentita la competente commissione consiliare ed in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per gli interventi di cui alla presente legge;

b) definire, per ogni categoria di interventi, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;

c) definire, in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.

3. Sono condizioni per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) per accedere ai benefici previsti dal presente articolo:

a) la applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004 e la applicazione dei codici deontologici della informazione come individuati, anche su proposta del CORECOM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

b) non essere incorsi nella misura di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione e durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" avente ad oggetto la immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge medesima;

c) la conformazione della disciplina dei rapporti di lavoro non subordinato, comunque denominati, con i giornalisti iscritti all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 31 dicembre 2012, n. 233.

4. Sono riconosciute forme di priorità alle emittenti televisive che stipulano convenzioni con enti che operano per la protezione e la assistenza dei sordi, finalizzate ad attivare soluzioni per una informazione televisiva locale accessibile anche alle persone non udenti.

5. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 5

Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) che operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), i quali, senza esservi tenuti, incrementano la propria base occupazionale, possono concorrere per beneficiare della concessione di contributi regionali, secondo le seguenti condizioni e modalità:

a) nella misura massima del 70 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni stabilizzazione o reinserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

b) nella misura massima del 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) nella misura massima del 30 per cento per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni nuova assunzione a tempo determinato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

2. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 concludono i contratti di lavoro entro l'anno 2015.

3. I contributi di cui al presente articolo spettano dall'anno di conclusione del contratto di lavoro e fino al secondo anno compiuto.

4. Il valore del contributo non può comunque superare l'importo massimo di euro 40.000,00 per ogni contratto di lavoro concluso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

5. La misura dei contributi di cui al presente articolo è aumentata di 30 punti percentuali, ove le assunzioni riguardino personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, rientrante in una delle seguenti categorie: giovani, svantaggiati o disabili, quali definiti dalla vigente normativa comunitaria o statale.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri analoghi contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati, previsti dall'ordinamento statale o da quello regionale.

Art. 6**Esercizio associato delle funzioni di ufficio stampa**

1. La Regione promuove e sostiene l'esercizio in forma associata delle funzioni di ufficio stampa da parte degli enti locali, in una delle forme previste dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri di accesso agli incentivi costituiti da contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio, tenendo conto della dimensione associativa attuata per l'esercizio delle funzioni di ufficio stampa con riferimento ai livelli demografici, al numero di comuni associati, alla durata del rapporto associativo per le convenzioni e al numero di funzioni già gestite in uno dei regimi di esercizio associato.

Art. 7**Messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale**

1. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione e nei limiti delle rispettive attribuzioni istituzionali ed al fine di concorrere a garantire effettività al diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni, possono richiedere alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alle emittenti radiofoniche e televisive della regione, la trasmissione a titolo gratuito di messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale.

Art. 8**Relazione sullo stato di attuazione della legge**

1. La Giunta regionale, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni biennio, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 9**Norma transitoria**

1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, ogni riferimento al Consiglio per le autonomie locali deve intendersi operato alla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

Art. 10**Norma di abrogazione**

1. É abrogata la legge regionale 3 settembre 1987, n. 49 "Interventi regionali ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".

Art. 11**Norma finanziaria**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell'upb U0167 "Iniziativa per attività editoriali"; contestualmente la dotazione dell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo 07010) e la dotazione dell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" (capitolo 3002) vengono rispettivamente ridotte ciascuna di euro 150.000,00 per l'esercizio 2015; inoltre la dotazione dell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", viene ridotta di euro 300.000,00 per l'esercizio 2016.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2016, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell'upb di nuova istituzione "Iniziative strutturali per attività editoriali" (funzione obiettivo F0021 "Cultura"; area omogenea A0049 "Cultura"); contestualmente la dotazione dell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", viene ridotta di euro 200.000,00 per l'esercizio 2016.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2015 ed in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell'upb U0167 "Iniziative per attività editoriali"; contestualmente la dotazione dell'upb U0244 "Politiche del lavoro" viene ridotta di euro 300.000,00 nell'esercizio 2015 e di euro 500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, utilizzando a tal fine le linee di spesa alimentate con risorse regionali autonome, in proporzione al loro rispettivo peso percentuale (capitolo U/23000 e capitolo U/101313).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione e esclusioni

Art. 3 - Tipologie e programmazione degli interventi

Art. 4 - Misure di agevolazione e condizioni e priorità di accesso

Art. 5 - Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria

Art. 6 - Esercizio associato delle funzioni di ufficio stampa

Art. 7 - Messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale

Art. 8 - Relazione sullo stato di attuazione della legge

Art. 9 - Norma transitoria

Art. 10 - Norma di abrogazione

Art. 11 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 settembre 2013, dove ha acquisito il n. 381 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Toscani, Bonfante, Teso, Tiozzo, Grazia, Bond, Cortelazzo, Tesserin, Caner, Bassi, Azzalin, Fracasso, Ruzzante, Franchetto, Marchese, Peraro, Laroni, Sinigaglia, Fasoli, Padrin, Mainardi, Coppola, Bortoli, Conta, Pettenò, Pipitone, Marotta e Bottacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 aprile 2015, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino CENCI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
informazione quale condizione preliminare per la attuazione ad ogni livello, centrale e locale, della forma propria dello Stato democratico.

Non è semplicemente la finalità e l’oggetto dell’intervento che il legislatore regionale, in conformità ai propri principi statutari, si propone con la presente iniziativa legislativa, al fine di promuovere il pluralismo della informazione e comunicazione, ma è l’espressione della intima adesione del legislatore all’insegnamento della Corte costituzionale che reiteratamente è intervenuta a ribadire come il diritto alla informazione garantito dall’articolo 21 della Costituzione deve essere “qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presente punti di vista ed orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dalla imparzialità dei dati forniti, sia dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità della attività di informazione erogata”.

Ma il pluralismo nella attività di comunicazione ed informazione passa necessariamente attraverso il riconoscimento della qualificazione professionale dei suoi operatori giornalistici ed il riconoscimento del giusto compenso dell’opera prestata.

Ne risultano così conseguentemente definiti, quali connessi ed interdipendenti, gli ambiti di intervento della iniziativa legislativa (articolo 1), con la quale ci si propone di promuovere lo sviluppo locale della società della informazione, favorendo e consolidando il pluralismo dei centri di informazione, sostenendo le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore della informazione e comunicazione, al fine di garantire la presenza attiva di una molteplicità di operatori e di incentivare la occupazione nelle imprese del settore, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico.

E sotto tale ultimo profilo non può dimenticarsi il contesto nazionale, contraddistinto dall’intervento del legislatore statale con la recentissima legge 31 dicembre 2012, n. 233 recante “Equo compenso del settore giornalistico” al dichiarato fine di promuovere la equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo professionale e titolari di un rapporto di lavoro non a carattere subordinato nelle imprese del sistema della informazione e comunicazione; quanto sopra definendo come equo compenso la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed individuando quali strumenti per il perseguimento delle finalità della legge la costituzione di una apposita commissione per la valutazione dell’equo compenso, chiamata a definire l’equo compenso medesimo e la costituzione e tenuta di un elenco dei soggetti che si conformano alla relativa disciplina, con la contestuale previsione del blocco dei finanziamenti per l’editoria nei confronti dei soggetti non iscritti all’elenco.

Ne consegue come, con la presente iniziativa, individuato l’ambito del sistema integrato della informazione e comunicazione (emittenza radiofonica e televisiva, imprese di editoria locale, agenzie di stampa) viene definito quale requisito di base per l’accesso alle provvidenze individuate dalla legge, l’avvalimento per la attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all’albo di cui alla legge n. 69 del 1963 con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva del comparto o retribuito mediante equo compenso ed in regime di correttezza retributiva e contributiva (articolo 2).

La disponibilità di una redazione giornalistica che si avvale di giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la destinazione alla informazione locale autoprodotta di una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno,

nonché parametri differenziati per la emittenza radiofonica e televisiva e per le imprese di editoria locale volti a verificare l'area di copertura geografica e la percentuale di popolazione servita, sono gli ulteriori requisiti, la cui concreta definizione viene affidata alle determinazioni della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, per l'accesso agli interventi di sostegno materiale ed immateriale, elencati nella loro tipologia all'articolo 3.

Risultano invece escluse le emittenti che privilegiano la programmazione di carattere meramente commerciale oltretutto le emittenti incorse in violazione dei codici di comportamento ed a tal fine destinate di sanzioni da parte della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ai tradizionali strumenti di sostegno - secondo la gamma degli interventi previsti già dal decreto legislativo n. 123 del 1998 in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e alla cui disciplina in materia di modalità di erogazione, termini di esecuzione degli interventi, variazione delle iniziative, modalità di svolgimento della istruttoria e dei controlli - per i quali si rinvia alla competenza della Giunta regionale nella definizione della disciplina della concessione delle provvidenze, sentita la competente commissione consiliare (articolo 4), si affiancano le incentivazioni per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e dell'editoria previste dall'articolo 5.

Il riconoscimento della comunicazione istituzionale quale parte integrante della azione della pubblica amministrazione, con il correlato intervento volto a promuovere a livello regionale e di enti locali una informazione trasparente ed esauriente sull'operato della pubblica amministrazione, al fine di determinare condizioni di effettività nel diritto alla informazione dei cittadini sull'operato delle rispettive amministrazioni, completa il quadro degli interventi del progetto di legge, traducendosi (articolo 6) in forme di sostegno all'esercizio associato delle funzioni di uffici stampa, mutuando modelli e soluzioni già intraprese dal legislatore regionale per promuovere e sostenere l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.

Viene altresì riconosciuto (articolo 3, comma 2) il ruolo istituzionale del Comitato regionale per le comunicazioni, come previsto e disciplinato, nelle rispettive funzioni proprie e delegate, dalle legge regionale n. 18 del 2001, laddove incida sugli aspetti della disciplina oggetto della iniziativa legislativa, e ne viene previsto il coinvolgimento anche per la acquisizione di elementi ulteriori rilevanti ai fini della gestione degli interventi previsti (articolo 3, comma 1, lettera g).

Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, volte a definire norme transitorie, norme di abrogazione - che concernono la legge regionale 3 settembre 1987, n. 49 recante una disciplina di interventi regionali a favore delle imprese editrici e di provvidenze per l'editoria, peraltro non finanziata negli ultimi esercizi e comunque sussunta nelle previsioni della iniziativa in esame - nonché la norma finanziaria recante la individuazione delle risorse da destinare, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 agli interventi previsti.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 26 febbraio 2015 ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l'unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all'esame per l'approvazione dell'Aula.

Hanno votato a favore i consiglieri rappresentanti dei Gruppi Prima il Veneto, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Nuovo Centro-destra Veneto autonomo e Partito Democratico. Si è astenuto il consigliere Gustavo Franchetto, rappresentante del Gruppo Futuro Popolare.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 27 della legge n. 69/1963 è il seguente:

“27. Albo: contenuto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.”

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 28/2000 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“10. Provvedimenti e sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

- a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
- b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

- a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
- b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. [I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato].

- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 69/1963 vedi nota all'articolo 2.

- La legge 31 dicembre 2012, n. 233 reca disposizioni in materia di "Equo compenso nel settore giornalistico".

Nota all'articolo 5

- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 69/1963 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo n. 177/2005 è il seguente:

"Art. 33. Comunicati di organi pubblici

1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche, o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. Analoga richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del

Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.”

4. Struttura di riferimento

Dipartimento cultura